

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA ART. 20 DELLA L.R. N.37 DEL 12.8.78 -NORME IN MATERIA DI LL.PP.".

Testo unificato della p.d.l. di iniziativa del Consiglio Provinciale di Brindisi e della p.d.l. di iniziativa del Consiglio Provinciale di Foggia.

Approvata nella seduta del 16.10.81.

Relatore PAOLO SALA

Relazione

p.d.l. approvata dalla Commissione

Deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi

Deliberazione del Consiglio Provinciale di Foggia

p.d.l. " Modifica dell'art. 20 della L.R. n. 37 del 12.8.78 - Norme in materia di LL.PP. " di iniziativa dei Consigli Provinciali di Brindisi e di Foggia.

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
i Consigli Provinciali di Brindisi e di Foggia, hanno presentato separatamente, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 12 della L.R. n. 9/73 la proposta di modifica dell'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1978 n. 37 " Norme in materia di LL.PP. ".

Tale articolo disciplina le deleghe delle funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 106 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 3 della legge 3.1.1978 n. 1, concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza, delle aree per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura della indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri ecc..

Con tale articolo la Regione ha dato un decisivo avvio alla semplificazione delle procedure degli espropri che, come è noto, costituiscono una delle cause principali dei ritardi nella realizzazione in tempi brevi delle opere programmate.

L'art. 20 infine dispone che qualora il territorio interessi più Comuni, le funzioni delegate sono esercitate dalla Provincia.

Nell'attuazione delle nuove procedure sono però insorte alcune difficoltà circa la individuazione dell'organo titolare della emissione degli atti.

In altri termini la legge non ha chiarito se gli atti possono essere emanati direttamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, oppure, devono essere deliberati dall'organo collegiale (Consiglio Comunale o Provinciale).

In proposito sono state espresse anche dalla sezione di controllo e dal TAR pugliese pareri circa la necessità di definire meglio la materia.

La proposta di legge dei Consigli Provinciali di Brindisi e di Foggia intende introdurre nella legge un elemento di chiarezza, attribuendo le funzioni direttamente al Sindaco o al Presidente della Provincia, secondo la competenza come definita dalla legge.

La VII Commissione, apprezzando l'iniziativa delle Amministrazioni Provinciali di Brindisi e di Foggia, ha espresso parere favorevole sulle due proposte di legge unificandole nell'articolo unico che si sottopone alla Vostra approvazione.

PAOLO SALA

Bari, ottobre 1981.

Proposta di Legge

14 Modifica art. 20 della L.R. n. 37 del 12.8.78 - "Norme in materia di LL. PP."

Articolo Unico

All'art. 20 della legge regionale del 12.8.78 n. 37, relativa a norme in materia di lavori pubblici, è aggiunto il seguente ultimo comma:

"I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati, secondo le rispettive competenze, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Amministrazioni Provinciali".



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Estratto dal Registro Originale delle Deliberazioni del Consiglio

Consiglieri assegnati
alla Provincia N. 30

Consiglieri in
carica N. 30

Consiglieri presenti
N. 18

N. 29/30

OGGETTO: Proposta di legge per modifica Legge Regionale n. 27 del
17/8/78.

L'anno millenovecentottantuno, il giorno ventuno
del mese di marzo, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia.

A seguito di avviso diramato dal Presidente della Giunta ai Consiglieri Provinciali il giorno
17/3/1981 col n. 628 di protocollo e ad essi notificato a mezzo R.R.R.,
s'è riunito, in sessione straordinaria ed in prima seduta pubblica di seconda
convocazione, il Consiglio Provinciale.

Presiede il Presidente Avv. Francesco CLARIZIA.

Sono intervenuti i Consiglieri:

1 - RESTA Dr. Pietro	<u>Assente</u>	16 - CLARIZIA Avv. Francesco	_____
2 - EPIFANI Geom. Michele	<u>Assente</u>	17 - MESSITO Dr. Francesco	_____
3 - MARSEGLIA Prof. Silvano	<u>Assente</u>	18 - CAPRIOLI Prof. Pietro	<u>Assente</u>
4 - CECERE Ins. Giuseppe	_____	19 - LANZILLOTTI Ing. Pasquale	<u>Assente</u>
5 - ZURLO Prof. Michele	_____	20 - BRUNO Rag. Giovanni	<u>Assente</u>
6 - FRIOLO Dr. Giosuè	<u>Assente</u>	21 - MEROLA Per. Ind. Paolo	_____
7 - D'AGNELLO Dr. Pasquale	<u>Assente</u>	22 - ORTESE Sig. Errico Franco	_____
8 - LOCOROTONDO Dr. Paolo	<u>Assente</u>	23 - GENNARO Prof. Pancrazio	<u>Assente</u>
9 - SANTORO Prof. Francesco	_____	24 - DE MICHELE Ins. Luigi	_____
10 - MELPIGNANO Ing. Nicola	_____	25 - SARLI Sig. Eugenio	_____
11 - LIVRANO Prof. Vito Franco	_____	26 - GALIZIA Sig. Francesco	<u>Assente</u>
12 - ARGANESE Sig. Michele	_____	27 - EPIFANI Per. Agr. Vincenzo	_____
13 - ABBADESSA Avv. Luigi	_____	28 - SPECCHIA Sig. Giuseppe	_____
14 - CISTERNINO Rag. Pietro	_____	29 - ANNICCHIARICO Rag. Giuseppe	<u>Assente</u>
15 - ROMANO Rag. Giuseppe	_____	30 - GIANFREDA Avv. Adolfo	_____

Assiste il Segretario Generale Dr. MARCELLO MELE.

N° 10 dell'ordine del giorno:

""PROPOSTA DI LEGGE PER MODIFICA LEGGE REGIONALE N° 37 DEL 12.8.1978.""

Si premette la seguente relazione della Giunta:

In esecuzione della legge delega del 22.7.1975 n.382, il Governo con l'art.106 del D.P.R. 616/77 ha delegato alle Regioni le funzioni concernenti i procedimenti di espropriazione, le dichiarazioni di indifferibilità e urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.

Mentre risulta agevole la ratio della citata norma, alquanto perplessa rimane tutt'ora la sua concreta attuazione. Il legislatore statale, invero, sancendo la delega o il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di espropriazioni, non ha individuato a quale organo dell'ente delegato (Regione e Comune) spetti la competenza relativa all'adozione degli atti inerenti alle funzioni in parola.

Ciò è stato fonte di notevole confusione interpretativa e di gravissimi disagi nella pratica, all'indomani dell'effettiva entrata in vigore del D.P.R. 616/77.

La stessa giurisprudenza amministrativa, investita per censurare la legittimità di alcuni espropriativi, sostituendosi ermeneuticamente al legislatore statale, finì con l'individuare nel Presidente della Giunta Regionale l'organo competente a emettere i provvedimenti in materia espropriativa. In tale senso, invero, è stata poi elaborata la normativa regionale. Ma mentre il problema sembra avviato a soluzione per le competenze espropriative proprie della Regione, altri provvedimenti normativi sono intervenuti a turbare il già precario equilibrio su cui basa ormai la materia espropriativa. Sono intervenuti infatti la L. 3.1.1978 n.1, che all'art.3 delega ai soggetti (Regione e Comuni) indicati nell'art.106 D.P.R. 616/77 "le operazioni di cui agli artt.7 e 16 della L. 25.6.1865 n.2359" (senza fornire alcuna indicazione circa l'organo competente), e per la Regione Puglia la l.r. 12.8.78 n.37 che detta norme in materia di lavori pubblici.

Con tale ultima legge, il legislatore regionale pugliese in aggiunta alle funzioni attribuite ai Comuni dall'art.106 D.P.R. 616/77 e dell'art. 3 L. 1/78, delega agli stessi le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza e di relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire nel territorio comunale da parte di qualunque soggetto, nonché le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura delle deminità di esproprio, la pronuncia degli epropri e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale.

Nel caso poi l'opera interessi il territorio di più Comuni, le funzioni dianzi elencate sono delegate alla Provincia.

Ancora una volta il legislatore regionale pugliese, come quello statale, nulla dice circa la individuazione dell'organo competente a emettere i provvedimenti in parola.

6 Nel silenzio della legge, e nel corretto esercizio del potere di autonomia proprio degli enti delegati, si è avuto una vasta tipologia di soluzioni al problema di individuazione dell'organo.

La più frequente, e anche la più logica e, riteniamo anche, la più corretta è stata quella di individuare, con apposito atto deliberativo consiliare, il sindaco (o presidente della Provincia) quale organo competente a emettere i provvedimenti relativi al procedimento espropriativo.

Ma l'unanime giurisprudenza dei Tribunali Regionali Amministrativi, in letterale applicazione delle norme di legge (statale e regionale) ha ritenuto l'illegittimità di tali provvedimenti di delega, in quanto, in subiecta materia, nel silenzio della legge deve ritenersi la competenza dei Consigli Comunali (o provinciali) o, in via d'urgenza della Giunta.

Anche il TAR della Puglia ha mostrato con più decisioni, di essere in tale ordine di idee. Varie le perplessità che tali pronunciamenti giurisprudenziali suscitano, ma poiché costituiscono la letterale applicazione del diritto positivo, rimangono meritevoli di considerazioni, specie da parte degli enti delegati.

Quest'ultimi, infatti, sono chiamati a supplire alle deficienze legislative, con l'urgenza e la necessità di dover assicurare il celere adempimento e l'esecuzione delle opere pubbliche che nel pieno rispetto della legalità.

Quid iuris allora in presenza di declaratoria di illegittimità di deliberazioni consiliari che individuano nel Sindaco (Presidente) l'organo competente a emettere gli atti del procedimento espropriativo.

Riaffermata la competenza del Consiglio comunale o provinciale, deve concludersi che tutti gli atti del procedimento di esproprio debbano essere deliberati collegialmente dallo stesso (compresi i decreti di occupazione e di espropriazione tradizionalmente atti di organi monocratici), con le intuibili difficoltà sul piano politico-organizzativo conseguenti all'affidamento ad un organo politico di atti eminentemente tecnici.

Tale difficoltà è stata avvertita da altri legislatori regionali, che nell'attuare il trasferimento delle competenze in materia espropriativa ai Comuni, alle Province, ai Consorzi dei Comuni e alle Comunità montane, esplicitamente hanno demandato l'adozione dei provvedimenti in materia espropriativa ai sindaci dei comuni, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei consorzi dei comuni e province.

Si citano la legge della Regione Liguria del 31.5.76 n.1 e la legge della Regione Campania del 19.4.77 n.23. Tale normativa invero non si limita ad affermare la delega a favore dell'Ente sub-regionale, come tale, ma dispone anche in ordine alla competenza all'esercizio del potere delegato nell'ambito dell'apparato organizzativo dell'ente stesso, in sostanza la delega si risolve in un modo di disciplinare le competenze oggetto della titolarità della Regione e di autorganizzarsi.

Tanto avviene nel legittimo esercizio del potere di delega regionale che consente la specifica individuazione, con legge regionale, degli organi tenuti ad attuare la delega anche

lume della convenienza per una maggiore efficienza dei servizi.

Per risolvere, dunque, definitivamente ogni occasione di contenzioso, dannosissima per l'interesse pubblico che vede già ritardare l'esecuzione di importanti opere pubbliche, il legislatore pugliese, ad ulteriore integrazione e chiarimento della propria L. r. n. 37/78 potrebbe integrare il disposto dell'art. 20 con l'aggiunta del seguente ultimo comma. "I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati, secondo le rispettive competenze, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle amministrazioni provinciali".

Per tutte le considerazioni suesposte, pertanto, s'invita il Consiglio Provinciale ad approvare la seguente proposta di legge regionale, proposta ai sensi dell'art. 55 della l.r. 22.5.1971 n. 349.

ARTICOLO UNICO

All'art. 20 della legge regionale del 12.8.1978 n. 37, relativa a norma in materia di lavori pubblici, è aggiunto il seguente ultimo comma:

"I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati, secondo le rispettive competenze, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Amministrazioni Provinciali".

(Entra il Cons. Locorotondo ed esce il Cons. Cisternino, per cui il numero dei presenti è di 18).

Il Presidente: nessun Consigliere avendo chiesto la parola, pone in votazione per alzata di mano la proposta di cui all'oggetto, che viene approvata all'unanimità.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 10.6.81

27. LUG. 1981

DI FOGGIA



PROVINCIA DI FOGGIA

Ufficio Lavori e Contratti

8

Mo.

24 GIU. 1981

Spedita al C. R. C. il

N. 19007 di protocollo

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 160/17 III^a Legislatura


Verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale

Verbale n. 92

Deliberazione n. 2181

OGGETTO

**PROPOSTA DI LEGGE PER MODIFICA LEGGE
REGIONALE N°37 DEL 12.8.1978**



VISTO: per l'assunzione dell'impegno al cap. del bilancio 19..... ai sensi dell'articolo 327 della legge Comunale e provinciale 3-3-1934 N. 383.

Foggia, il

Il Ragioniere Capo

DISTINTA DELLE DISPONIBILITA'

del fondo stanziato al cap. del Bilancio 19.....

Somma prevista nel Bilancio	L.	
Somma aggiunta per storni da altri capitoli	L.	
Totale	L.	
Somma stornata per altri capitoli del bilancio	L.	
Restano	L.	
Impegni precedenti	L.	
Impegno presente	L.	
Resta disponibile il fondo di	L.	

Il Ragioniere Capo

Sessione SS.

Seduta del 30 APRILE 1981

Previa convocazione nei termini di legge il Consiglio Provinciale si è oggi riunito nell'aula di Palazzo Dogana con l'intervento dei Consiglieri:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1) PIZZOLO | Sig. Vincenzo |
| 2) KUNTZE | Avv. Francesco |
| 3) RICCIARDELLI | Prof. Pasquale |
| 4) FLORIO | Dott. Michele (a) |
| 5) LONGO | Dott. Antonio |
| 6) SCHINAIA | Ins. Maria |
| 7) FUSILLI | Sig. Matteo |
| 8) BERARDI | Sig. Michele |
| 9) AMICARELLI | Dott. Vincenzo |
| 10) D'ADDETTA | Dott. Michele |
| 11) GALASSO | Dott. Franco |
| 12) DE SANTIS | Cav. Alberto |
| 13) SANNICANDRO | Avv. Arcangelo |
| 14) JANNANTUONI | Prof. Antonio |
| 15) GENUA | Avv. Luigi |
| 16) FEROSI | P. I. Raffaele |
| 17) BIASCO | Rag. Francesco |
| 18) SINIGAGLIA | Sig. Giuseppe |
| 19) TIZZANI | Avv. Berardino |
| 20) MANCANIELLO | Sig. Antonio |
| 21) POLLICE | Prof. Michele (a) |
| 22) VALERIO | Ins. Giuseppe |
| 23) AMOROSO | Dott. Bruno |
| 24) MORETTI | Prof. Teodoro |
| 25) RUSSO | Avv. Leonardo |
| 26) LATTANZIO | P. I. Michele |
| 27) GATTA | Ins. Renzo |
| 28) ROTELLA | Dott. Guido |
| 29) NOBILE | Sig. Carlantonio |
| 30) GROSSO | Dott. Antonio |

Assunta la Presidenza, l'Avv. Francesco Kuntze dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Dott. Tommaso Fizza

Riferisce l'Assessore Grosso che la legge regionale n.37 del 12.8.1978 all'art. 20 prevede la delega ai Comuni e Province delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire sul territorio comunale da parte di qualunque soggetto, nonché le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura dell'indennità di esproprio, la Pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori relativi ad opere pubbliche da realizzare sul territorio comunale.

Nel caso poi l'opera interessi il territorio di più comuni, le funzioni dianzi elencate sono delegate alla Provincia.

Il legislatore regionale pugliese non ha però individuato l'organo competente ad emettere i provvedimenti in parola. La norma così incompleta ha creato nel tempo diverse controversie, che è opportuno evitare.

Si rende perciò necessario integrare il disposto dell'art.20 con l'aggiunta del seguente ultimo comma: "I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati secondo le rispettive competenze, dai sindaci dei comuni e dai presidenti dell'amministrazioni provinciali".

Ciò premesso:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ascoltata la relazione dell'Assessore Grosso;

Su conforme proposta del relatore;

Ad unanimità di voti, resi nelle prescritte forme di legge;

D E L I B E R A

- di proporre l'integrazione del disposto dell'art. 20 della legge regionale n°37 del 12.8.1978 con l'aggiunta del seguente ultimo comma: "I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati secondo le rispettive competenze, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle Amministrazioni provinciali".

IL PRESIDENTE

F.to **KUNTZE**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to

PIZZOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

PIZZI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La retroscritta deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio provinciale il giorno festivo **14 GIUGNO 1981**

Foggia, **15 GIUGNO 1981**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

PIZZI

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Tommaso Pizzi)

Rt

**REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA
Tramesso alla VII Commissione Controlli
Mare permanente il 6/9/81

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 15630

Il **21 LUG. 1981**

Il Comitato Regionale di Controllo nella seduta del **21 LUG. 1981**

"PRENDE ATTO"

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Mario Cardinale

Per copia conforme all'originale
per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Isabella Perfido



Il soprascritto provvedimento del CO.RE.CO. è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Tommaso **PIZZI**)